



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 201/18/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TIM S.P.A.
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 70 DEL DECRETO LEGISLATIVO
1 AGOSTO 2003, N. 259 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 3,
ALLEGATO A) DELLA DELIBERA N.519/15/CONS E DELL'ARTICOLO 60
DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 AGOSTO 2003, N. 259 IN COMBINATO
DISPOSTO CON L'ALLEGATO N. 4, PARTE A) DEL DECRETO
LEGISLATIVO 1 AGOSTO 2003, N. 259 E CON L'ARTICOLO 7, ALLEGATO
A) DELLA DELIBERA N. 519/15/CONS.
(CONTESTAZIONE N. 15/17/DTC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 24 aprile 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante il *“Codice delle comunicazioni elettroniche”* (di seguito *“Codice”*);

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante *“Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 4/06/CONS del 12 gennaio 2006 recante *“Mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/11/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 274/07/CONS e s.m.i., con riferimento al disposto dell'art. 17, comma 2 e art. 18, comma 2 e comma 5;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 35/10/CIR, con particolare riferimento a quanto disposto dall'articolo 5;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante *“Disciplina dei tempi dei procedimenti”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS, di seguito *“Regolamento”*;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 220/08/CONS, del 7 maggio 2008, recante *“Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell'Autorità”*;

VISTO l'atto di contestazione del Direttore della Direzione tutela dei consumatori n. 15/17/DTC del 7 dicembre 2017, con il quale è stato avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della Società TIM S.p.A. (di seguito *“TIM”* o la *“Società”*);

VISTA la delibera n. 519/15/CONS con particolare riferimento a quanto disposto dagli articoli 3 e 7;

SENTITA la Società nel corso dell'audizione tenuta in data 8 febbraio 2018 e gli allegati depositati al verbale di audizione;

VISTE le nota del 5 gennaio 2018 con cui la Società ha trasmesso la propria memoria difensiva;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. Il fatto e la contestazione

L'utente, la sig.ra Piccitto, intestataria dell'utenza n. 0642874***, nell'arco temporale dal 9 maggio 2016 (prot.n. 24214) al 3 ottobre 2017 (prot.n. 70411) ha inviato, per il tramite del proprio legale, molteplici segnalazioni a questa Autorità lamentando l'errata attivazione e fatturazione di servizi supplementari e beni non richiesti in difformità dell'offerta attivata per il servizio voce ed internet tramite registrazione del consenso ad aprile 2012, denominata "Linea Valore" con Adsl 7 mega al costo mensile di euro 35 (+ IVA) comprese le telefonate su linea fissa senza costi aggiuntivi. Nel periodo intercorrente da gennaio 2014 a dicembre 2016 la Società ha fatturato costi per l'opzione non richiesta "7 mega" per un importo di euro 34 (più IVA) e una rata mensile di euro 6 (più IVA) per acquisto router Wi-Fi non richiesto; nel corso dell'anno 2016 ha anche fatturato l'opzione non richiesta denominata "opzione TuttiMobili senza limiti –Profilo Top per un costo di € 9 al mese (+IVA)"; nel corso dell'anno 2017 ha fatturato l'opzione internet "Tutto senza limiti 20 Mega" oltre la continua errata fatturazione dell'opzione "Opzione Tutti Mobili Senza Limiti – Profilo Top" e del costo mensile per vendita "router Wi-Fi". L'utente, nel periodo da gennaio 2014 a ottobre 2017, ha comunque proceduto al pagamento parziale delle fatture relativamente all'importo di euro 35,00 al mese più IVA, per la fruizione del servizio voce e Internet, come concordato in sede di conclusione del contratto, omettendo di pagare i costi di servizi, opzioni e beni non richiesti. Contemporaneamente al pagamento parziale delle fatture, l'utente procedeva all'immediata contestazione dei conteggi errati riportati nelle medesime fatture e difformi dall'offerta sottoscritta inviando molteplici reclami ai fax dedicati del servizio clienti TIM e tramite raccomandata a/r. L'utente, con tali comunicazioni, nel contempo invitava l'operatore a correggere le fatture emesse e lo diffidava a non interrompere la fruizione del servizio dati e voce evidenziando, in ogni nota, di aver sempre proceduto al puntuale pagamento parziale delle fatture con riferimento ai costi concordati in corso di conclusione del contratto ad aprile 2012. La Società ha comunque proceduto all'interruzione del servizio voce dal 5 agosto 2014 al 4 agosto 2015.

Sulla base degli elementi e documenti acquisiti è stato riscontrato che la predetta Società, in relazione ai servizi attivati e fatturati da agosto 2014 ad ottobre 2017 sull'utenza *de qua*, ha violato la normativa di settore in tema di trasparenza tariffaria e di attivazione di servizi in difformità di quanto concordato dalle parti in corso di conclusione del contratto. Di conseguenza la Società, non avendo rispettato la normativa di settore, ha posto in essere una condotta che, in violazione dei principi generali di correttezza e buona fede, ha consentito alla Società di attivare opzioni e fatturare costi per servizi e beni non richiesti, con conseguenti addebiti ingiustificati a carico dell'utente.

Pertanto, con atto di contestazione n. 15/17/DTC è stato avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti dell'operatore TIM S.p.A. per aver realizzato una condotta non conforme alle disposizioni previste dell'articolo 70 del D.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 in combinato disposto con l'articolo 3, allegato a) della delibera n. 519/15/CONS, e dell'articolo 60 del D.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, parte a) Allegato n. 4 lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, allegato a) della delibera n. 519/15/CONS.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. Deduzioni della Società

La società TIM S.p.A. (di seguito anche “TIM” o “Società”) ha impostato la sua difesa affermando che, tra le offerte vigenti all’epoca della conclusione del contratto tra TIM e l’utente ad aprile 2012, non è stata ritrovata alcuna offerta aderente alle caratteristiche economiche del segnalante e denominata “*Linea Valore con Adsl 7 mega*” al costo mensile di euro 35 (+ IVA) comprese le telefonate su linea fissa senza costi aggiuntivi. Poiché nel corso dell’anno 2012 non esisteva l’offerta descritta dall’utente il medesimo non ha potuto aderire ad una offerta per l’attivazione del servizio voce ed internet ad un costo di 35 euro al mese. La Società sottolinea che all’epoca sul mercato per la clientela affari erano state pubblicizzate tre distinte offerte: la prima denominata “*Linea Valore+*” che comprendeva l’accesso (RTG o ISDN) alla rete telefonica per il servizio voce un canone di 35 euro al mese (più IVA) per il solo traffico Voce su rete fissa (quindi con esclusione del traffico mobile e soprattutto con esclusione di internet); la seconda denominata “*Internet 7 mega*” che invece era rivolta al traffico dati ad un canone di 20 euro al mese (più IVA); e la terza che costituiva l’offerta *bundle* (voce e dati) ad un canone di 50 euro al mese (più IVA). Dalle analisi dei sistemi TIM ha riscontrato che in data 19 settembre 2012 sulla linea intestata alla Sig.ra Piccitto (0642874574) è stata attivata l’offerta “*Linea Valore+*” e, successivamente, in data 13 dicembre 2012 il collegamento “*Internet 7 mega*”. La Società ha affermato che le offerte “*Linea Valore+*” e “*Internet 7 mega*” sono state attivate a seguito di un contatto telefonico tra il marito della Sig.ra Piccitto (delegata da quest’ultima a concludere il contratto) e la TIM. Dopo la registrazione telefonica del consenso l’operatore ha inviato all’utente la documentazione contrattuale ed economica come documentato dalla *welcome letter* in atti istruttori. La Società non ha ritrovato la registrazione vocale della telefonata da cui è nata la contrattualizzazione del rapporto obbligatorio in essere tra le parti. Per tutto ciò la Società afferma che l’utente ha potuto aderire unicamente ad una delle offerte sopra descritte e alle condizioni economiche ivi previste. Infine la Società sottolinea che la sospensione del servizio è comunque scaturita, come previsto dall’articolo 19 delle Condizioni Generali di Contratto, dai mancati pagamenti da parte dell’utente. Anche i reclami pervenuti dall’utente sono stati gestiti in coerenza con quanto sopra rappresentato e cioè riscontrando all’utente la regolarità delle fatture emesse. Concludendo, nell’ambito di un’attività di *caring* nei confronti del cliente, è stata individuata una scontistica personalizzata (*ad hoc* per la cliente e non replicabile) che è andata a regime con il conto 1/18, che prevede un accredito di 50 euro al bimestre (più IVA) affinché la tariffa mensile applicata, comprensiva del traffico telefonico verso tutti e della navigazione Internet, sia pari a 35 euro (più IVA). La Società, a conclusione di quanto affermato ha chiesto l’archiviazione per insussistenza degli addebiti contestati e, in via subordinata, l’applicazione della sanzione nella misura del minimo edittale.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3. Valutazioni dell'Autorità

In via preliminare, si osserva che la *ratio* degli obblighi informativi previsti dall'articolo 70 del Codice consiste nel garantire agli utenti il diritto di ottenere informazioni chiare, complete e trasparenti al fine di poter orientarsi in un mercato fortemente concorrenziale e operare scelte consapevoli. Tali principi devono trovare puntuale applicazione anche nel corso dello svolgimento delle trattative finalizzate alla conclusione del contratto tra operatore ed utente e, in particolare, quando l'adesione è formalizzata dall'utente tramite la tecnica a distanza (*verbal order* o via *web*). Anche gli obblighi previsti dall'articolo 60 e dall'allegato 4, parte A) del medesimo codice, con particolare riferimento a quelli indicati per la compilazione di una fatturazione dettagliata e al mancato pagamento delle fatture, hanno lo scopo di consentire all'utente sia il controllo della spesa relativamente ai costi per la fornitura di servizi e beni per i quali quest'ultimo ha espresso un consenso consapevole in corso di conclusione del contratto sia di garantire al medesimo di essere informato, con debito preavviso, dell'interruzione del servizio o della cessazione del collegamento in caso di mancato pagamento di costi contestati.

L'Autorità, in base all'espresso potere conferitole dalle richiamate disposizioni del Codice, è intervenuta in più occasioni per introdurre misure di dettaglio che gli operatori devono seguire allo scopo di dare piena attuazione alle tutele predisposte in via generale dalla normativa di rango primario. Con riferimento all'articolo 70 del Codice, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 3, dell'allegato A) alla delibera n. 519/15/CONS, ha disposto che gli operatori adottano tutte le misure necessarie affinché gli utenti dispongano, prima della conclusione del contratto, delle informazioni elencate nell'articolo 70 del codice. Quindi anche le informazioni tecniche e economiche inerenti alla descrizione dell'offerta contrattuale comunicate all'utente dall'operatore nella fase precontrattuale devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando, in particolare, i principi di buona fede e lealtà in materia di transazioni commerciali. Con riferimento all'articolo 60 del Codice, oltre gli obblighi descritti dall'allegato 4, Parte A del medesimo Codice, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del predetto Regolamento ha disposto che *“l'utente che ha presentato formale reclamo all'operatore in merito all'addebito di un singolo bene o servizio, anche supplementare, può sospendere il pagamento fino alla definizione della procedura di reclamo. L'utente è comunque tenuto al pagamento degli importi che non sono oggetto di contestazione”*

In base al quadro normativo come sopra descritto, dunque, è agevole ritenere che il principio vigente in tema di contratti per la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche sia quello per cui l'utente abbia il diritto, e dunque la libertà, una volta scelto l'operatore e l'offerta di servizi più conveniente, di avere nel corso dello svolgimento delle trattative precontrattuali delle informazioni chiare e trasparenti circa le condizioni tecniche ed economiche del contatto che si sta per concludere e così garantire all'utente



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

la fruizione del servizio nelle modalità e alle condizioni economiche prospettate durante la fase di acquisizione del consenso.

Pertanto, alla luce di tale ricostruzione, è evidente che la condotta contestata con il procedimento sanzionatorio *de quo* non può essere considerata posta in essere nel rispetto della normativa di settore.

In via preliminare si evidenzia che la fattispecie rilevata, pur se afferente ad una sola utenza, comunque evidenzia una condotta particolarmente grave in violazione della normativa di settore in quanto tale comportamento comunque si è protratto nel tempo, da aprile 2012 a gennaio 2018, periodo in cui la Società, nell'ambito di una attività di *caring* verso il cliente, ha proceduto alla fatturazione del servizio voce e dati ad un costo mensile di euro 35,00 (più IVA). È stato riscontrato che l'utente ha inviato all'operatore continui reclami (dal 2014 al 2017) circa la difformità delle costi fatturati rispetto a quelli concordati in corso di adesione contrattuale e ha proceduto ai pagamenti parziali delle fatture per l'importo di euro 35,00 (più IVA) alle scadenze prefissate. Inoltre, pur in presenza di tali condizioni (reclami e regolari pagamenti per i costi non disconosciuti dall'utente) l'utente ha comunque subito l'interruzione del servizio dal 5 agosto 2014 al 4 agosto 2015, per quanto accertato in corso di procedimento.

La Società ha incentrato la sua difesa partendo dal presupposto che l'utente non avrebbe potuto aderire, nell'aprile 2012, all'offerta "Linea Valore con Adsl 7 mega" al costo mensile di euro 35 (+ IVA) comprese le telefonate su linea fissa senza costi aggiuntivi perché non commercializzata e, dunque, inesistente. La Società ha indicato le offerte messe sul mercato nel periodo di riferimento per la clientela *business* con evidenza dei costi e delle caratteristiche delle prestazioni per dimostrare l'impossibilità da parte dell'utente di poter aderire all'offerta da lui indicata.

Ma tali giustificazioni non sono accoglibili.

Dalle risultanze istruttorie è emerso che il contratto tra la Sig.ra Piccitto e la TIM è stato concluso con acquisizione del consenso tramite registrazione vocale, supporto che la Società non è riuscita a ritrovare, come affermato dalla medesima in memoria difensiva. Inoltre si rileva come l'utente abbia più volte richiesto a TIM il *verbal ordering*, richiesta avanzata da subito, con l'invio dei primi reclami trasmessi dall'utente a TIM ad agosto 2014. Ma l'operatore TIM - all'epoca dei fatti Telecom Italia - non ha mai riscontrato la richiesta con l'invio del supporto magnetico. Infine, anche l'invio della *welcome letter* del 20 settembre 2012, contenente le informazioni economiche e tecniche per l'attivazione del servizio di sole voce sull'utenza *de qua* denominato "Linea valore +" non può costituire prova che questa era l'offerta alla quale il cliente ha aderito ad aprile 2012. Innanzitutto tale documentazione riporta la data del 20 settembre 2012 e, dunque, di circa 5 mesi successiva alla data di acquisizione del consenso (aprile del 2012). Inoltre, poiché il contratto è stato concluso con *verbal ordering*, il supporto cartaceo inviato dall'operatore all'utente per conferma della conclusione del contratto, avrebbe dovuto contenere le informazioni tecniche ed economiche registrate con il consenso vocale, corrispondenza non verificabile giacché TIM non ha fornito la registrazione vocale del consenso dell'aprile 2012.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Sotto altro profilo, la TIM S.p.A., a fronte di reiterati reclami da parte dell'utente, volti alla regolarizzazione delle posizioni contabili, ha proceduto alla sospensione del servizio, nonostante i pagamenti parziali, invece di procedere ad acclarare la situazione e a giustificare i costi addebitati.

Concludendo, per le motivazioni sopra esposte, si conferma che la società TIM S.p.A. ha realizzato, nella fattispecie esaminata, una condotta che, in violazione delle disposizioni previste dell'articolo 70 del D.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 in combinato disposto con l'articolo 3, allegato a) della delibera n. 519/15/CONS, e dell'articolo 60 del D.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, parte a) Allegato n. 4 lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, allegato a) della delibera n. 519/15/CONS, ha causato l'illegittima sospensione del servizio e un'indebita fatturazione per costi di beni e servizi non richiesti.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 58.000,00 (cinquantottomila/00) ad euro 580.000,00 (cinquecentottantamila/00) ai sensi dell'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 98, comma 17-bis, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, nel caso di specie non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16, della legge n. 689/1981;

RITENUTO, quindi, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura pari al doppio del minimo edittale, pari a euro 116.000,00 (centosedicimila/00) e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11, della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La Società, a causa della condotta non conforme al quadro regolamentare di riferimento, avvalendosi di modalità di commercializzazione per la conclusione del contratto con l'utente per l'attivazione del servizio non rispondenti alle vigenti prescrizioni legislative e regolamentari, con particolare riguardo alle prescrizioni sulla trasparenza e ai principi di lealtà e buona fede, ha attivato opzioni e fatturato costi per servizi e beni che non risultano richiesti, con conseguenti addebiti ingiustificati a carico dell'utente che hanno determinato l'interruzione del servizio. A tal proposito, la condotta tenuta può essere considerata di grave entità e di lunga durata, limitatamente allo specifico rapporto intercorrente con un singolo utente e al danno cagionatogli



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Rispetto all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, va evidenziato che la Società, con notevole ritardo rispetto ai reclami presentati e ai disservizi patiti, ha predisposto nei confronti dell'utente una scontistica personalizzata per la cliente.

C. Personalità dell'agente

La Società è dotata di un'organizzazione interna idonea a assicurare la corretta acquisizione del consenso dell'utente, nonché a fornire allo stesso tutte le opportune e corrette informazioni tecniche ed economiche sull'offerta scelta.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione del fatturato netto realizzato dalla Società nell'esercizio di bilancio 2016, pari a 19 mld di euro, si ritiene congrua l'applicazione della sanzione come sopra determinata;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

che la società TIM S.p.A., codice fiscale 00488410010, con sede legale in Via Gaetano Negri n. 1 - 20123 Milano, ha violato le disposizioni previste dell'articolo 70 del D.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 in combinato disposto con l'articolo 3, allegato a) della delibera n. 519/15/CONS, e dell'articolo 60 del D.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, parte a) Allegato n. 4 lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, allegato a) della delibera n. 519/15/CONS, per aver attivato opzioni e fatturato costi per servizi e beni non richiesti,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

con conseguenti addebiti ingiustificati a carico dell'utente, condotta sanzionabile ai sensi dell'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

ORDINA

alla predetta Società di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 116.000,00 (centosedicimila/00), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

DIFFIDA

la predetta Società dall'intraprendere ogni attività e/o comportamento in violazione delle disposizioni richiamate;

INGIUNGE

alla citata Società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/1981, la somma di euro 116.000,00 (centosedicimila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 98, comma 13, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, con delibera n. 150/18/CONS"* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT5400100003245348010237900 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2379, capo X mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *"delibera n.201/18/CONS"*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi